



S E N T E N Z A N . 1 1 4 / 2 0 2 4

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73169

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Sabrina Mautone (del foro di Avellino), nonché elettivamente domiciliato ad Avellino in piazza della Libertà n° 11 presso lo studio del difensore stesso;

C O N T R O

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZE, in persona del ministro *pro tempore*, non costituito;

N E L Q U A L E È I N T E R V E N U T A

ARMA DEI CARABINIERI, in persona del comandante generale *pro tempore*, rappresentato e difeso dal direttore della direzione di amministrazione, nonché domiciliato a Roma presso la sede di quella direzione.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione l'8 aprile 2021 L' *ex* militare dell'Arma dei Carabinieri cessato dal servizio il 25 gennaio 2018 per infermità, ha evidenziato che erano dipese da causa di servizio tre patologie da cui egli risultava affetto: una oncologica, l'altra l'uditiva e la terza al rachide vertebrale.

Perciò, ricapitolando le mansioni da lui svolte presso l'Arma, nonché censurando il parere negativo emesso nel 2017 dal Comitato di verifica per le cause di servizio riguardo all'eziologia di ciascuna di quelle infermità, l'odierno ricorrente ha evocato in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze (in sigla: MEF), domandando che di esse venisse accertata la dipendenza da causa di servizio.

2. Con memoria depositata l'8 aprile 2022 è intervenuta in giudizio l'Arma dei Carabinieri, eccependo che, con decreto n° 70/2018, essa si era limitata a negare la dipendenza da causa di servizio delle suddette patologie lamentate dal (omissis) ed il conseguente diritto di costui ad un equo indennizzo; e che, quindi, quel provvedimento andava eventualmente impugnato dinanzi al giudice amministrativo. Inoltre l'Arma ha resistito anche nel merito alla domanda attorea.

3. All'udienza del 25 ottobre 2022, dopo che parte ricorrente aveva dimostrato di aver validamente evocato in giudizio il MEF, questo giudice si è riservato di pronunciare un'ordinanza istruttoria: che poi è stata emessa il 10 gennaio dell'anno successivo, venendo reputato che la causa fosse matura per la decisione.

Quindi il 10 novembre 2023 il (omissis) ha prodotto memoria; e, tre giorni dopo, ha depositato ulteriore documentazione. Infine, all'udienza del 20 di quello stesso mese, la causa è stata discussa dalla parte ricorrente e trattenuta in decisione, venendo poi data lettura del dispositivo riportato in calce alla presente sentenza.

D I R I T T O

4. Preliminarmente va osservato, seppur in assenza di un'eccezione di parte o di una questione sollevata *ex officio*, come il MEF, pur validamente evocato in giudizio il 17 marzo 2022 tramite notificazione inviata per posta elettronica certificata all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, difetti di legittimazione passiva riguardo alla domanda attorea: perché esso, attraverso il Comitato di verifica per le

cause di servizio, si è limitato ad esprimere un mero parere endoprocedimentale riguardo alla dipendenza causale delle tre patologie lamentate. Invece la paternità del conseguente diniego a quel medesimo proposito ed all'equo indennizzo va ascritta esclusivamente all'Arma dei Carabinieri: opportunamente intervenuta nell'odierno giudizio, così evitando che quest'ultimo potesse venir definito con una mera declaratoria di difetto di legittimazione passiva del MEF.

5. Purtuttavia, da quel diniego, scaturisce un indubbio pregiudizio anche rispetto all'eventuale successiva attribuzione della pensione privilegiata: sussistendo, perciò, la giurisdizione di questa Corte anche riguardo all'odierna pretesa, secondo quanto osservato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa con la sentenza n° 12/2023.

6. Nel merito, a detrimento di quella pretesa, è sufficiente evidenziare come il (omissis)abbia dedotto circostanze minimali, nonché generiche e stereotipate.

Invero, come già rilevato nell'ordinanza emessa il 10 gennaio 2023, dai rapporti informativi si desume soltanto che all'inizio del 2014 egli è stato sottoposto ad intervento chirurgico: probabilmente per una patologia oncologica, visto che dal rapporto informativo 10 giugno 2016 (allegato al ricorso) risulta effettuata una biopsia nella regione dorsale, ossia quella in cui risultava localizzato il linfoma; e che, altresì, egli ha sempre svolto mansioni di addestratore anche alle attività di tiro.

Palesamente, però, tali circostanze non appaiono sufficienti, *sic et simpliciter*, per reputare dipendente neppure la patologia uditiva: la quale, comunque, nel 2016 è stata reputata non classificabile dalla Commissione medica ospedaliera, con verbale anch'esso allegato al ricorso, senza doglianze attoree a quel proposito; e, men che meno, le altre due infermità.

Inoltre, finanche nella memoria conclusionale, il (omissis)si è limitato a ricapitolare le mansioni da lui svolte e a formulare mere congetture in tema di

dipendenza causale, peraltro soltanto riguardo a due delle patologie per cui è lite. Ed evidentemente non dimostra alcunché neppure la documentazione, versata in atti il 13 novembre 2023, concernente suoi trasferimenti ed assenze dal servizio.

7. Nonostante il conseguente integrale rigetto della domanda attorea, la contumacia del MEF esclude che vi sia luogo a provvedere in tema di spese di lite tra esso ed (omissis). Mentre la matrice volontaria dell'intervento dell'Arma giustifica la compensazione di quelle medesime spese tra essa e l'odierno ricorrente.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73169, proposto da (OMISSIS) contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel quale è intervenuta volontariamente l'Arma dei Carabinieri:

- 1) rigetta la domanda proposta;
- 2) dichiara il non luogo a provvedere riguardo alle spese di lite tra il (omissis) ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 3) compensa le spese di lite fra il (omissis) e l'Arma dei Carabinieri;
- 4) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 20 novembre 2023.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 04.03.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli